

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice dr. [REDACTED]

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14ter e segg. legge n.3/2012 e succ. mod. ed integr. n. [REDACTED] R.G.;

vista l'istanza presentata da [REDACTED] come meglio identificata in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione della dr.ssa [REDACTED] nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14ter legge n.3/2012 e succ. mod. ed int.;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit.;

visto l'art.14quinquies legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore la dr.ssa [REDACTED], dottore commercialista con studio in [REDACTED];

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, compresa l'eventuale prosecuzione delle cessioni e/o pignoramenti del quinto se già disposti e la realizzazione dei pegni, disponendo altresì che il liquidatore



- provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare l'ANPE ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "BresciaOggi" entro trenta giorni da oggi;
- e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art.14^{ter} comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta, l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore;
- g) dispone che l'OCC/liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 12 aprile 2018

Il giudice



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
16 APR 2018
Il funzionario Giudiziario
Dott. ssa 